



Associazione ErreDiPi
Via Pratocarasso 18
6500 Bellinzona

Raccomandata
Consiglio di Stato
Residenza Governativa
6501 Bellinzona

7 ottobre 2026

Oggetto: Richiesta di abrogazione dell'art. 35 cpv. 3 e di modifica dell'art. 35 cpv. 2 del Regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt) – congedo per l'altro genitore dei e delle docenti (art. 46 cpv. 1 lett. I LORD)

Onorevole Consiglieria di Stato e Presidente del Consiglio di Stato,
Onorevoli Consiglieri di Stato,

con il presente scritto il Comitato dell'Associazione ErreDiPi vi chiede di modificare l'art. 35 RDSt. L'art. 46 cpv. 1 lett. I della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) riconosce a tutto il personale 10 giorni lavorativi di congedo pagato per la nascita di un figlio, da godere «entro 6 mesi dalla nascita». Per i e le docenti, l'art. 35 cpv. 3 RDSt fa invece decadere questo diritto quando la nascita avviene durante le vacanze scolastiche.

L'art. 35 RDSt, nella versione modificata il 26 maggio 2021 (BU 2021, 176), prevede tre regimi diversi:¹

1 Per gli impiegati [...] il congedo pagato di cui all'art. 46 cpv. 1 lett. I LORD (congedo di paternità) deve essere consumato, in settimane o in giorni, entro sei mesi dall'evento.

2 Per i docenti i congedi pagati di cui all'art. 46 cpv. 1 lett. e), g), h) e l) LORD vengono di principio consumati subito. Se non si oppongono esigenze di servizio, previa autorizzazione del servizio centrale, [...] possono essere consumati successivamente, [...] entro 6 mesi dall'evento per il congedo pagato di cui all'art. 46 cpv. 1 lett. l) (congedo di paternità).

¹ Regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt; RL 173.110), art. 35, nel testo modificato dal Regolamento del 26 maggio 2021, in vigore dal 1° gennaio 2021 (BU 2021, 176). Citazione abbreviata nelle parti relative ai congedi per matrimonio, unione registrata e decesso.



3 Per i docenti il diritto al recupero decade se l'evento si verifica durante le vacanze scolastiche e i giorni di diritto si estinguono all'interno delle stesse. Se i giorni di diritto non si estinguono, i giorni rimanenti prolungano le vacanze scolastiche.

La legge fissa quindi un termine di sei mesi, uguale per tutti. Il Regolamento lo applica per intero agli impiegati. Per i docenti lo trasforma in un'eccezione soggetta ad autorizzazione (cpv. 2) e lo annulla del tutto quando la nascita cade durante le vacanze (cpv. 3).

Concretamente: a un docente di scuola media al 100% nasce un figlio il 6 luglio. I 10 giorni lavorativi si esauriscono entro le vacanze estive e il congedo si riduce a zero giorni. A un collega della stessa sede, con lo stesso grado d'occupazione, nasce un figlio il 5 ottobre: ha diritto a 10 giorni. A un impiegato dell'Amministrazione cantonale il cui figlio nasce lo stesso 6 luglio spettano 10 giorni, da godere a giorni o a settimane fino al 6 gennaio.

Il punto è questo: a parità di legge, il congedo effettivo di un o una docente va da zero a 10 giorni lavorativi, secondo la data di nascita del figlio. Per un impiegato o un'impiegata è sempre di 10 giorni.

Siamo consapevoli che durante le vacanze scolastiche il o la docente non presta servizio d'insegnamento. Le vacanze dei docenti non sono però un periodo libero da obblighi di servizio. L'art. 44 LORD permette di chiedere la loro presenza nelle due settimane prima dell'inizio e dopo la fine dell'anno scolastico. Le vacanze comprendono inoltre la preparazione dell'anno e l'aggiornamento.

Il termine di sei mesi, d'altra parte, non è un dettaglio tecnico. Il 27 settembre 2020 il popolo svizzero ha accettato il congedo di paternità con il 60,3% di voti favorevoli, il Canton Ticino con il 67,3%.² Il progetto sottoposto al voto prevedeva che il congedo potesse essere preso «durante i sei mesi successivi alla nascita del figlio, in blocco o sotto forma di giornate singole». Questa flessibilità è la traduzione concreta dell'obiettivo centrale del progetto, la conciliabilità tra lavoro e famiglia: il congedo si prende quando serve di più, e non per forza al momento della nascita. I bisogni di un neonato non si esauriscono infatti nelle prime due settimane: le visite pediatriche, il sostegno alla madre dopo il parto, la ripresa del lavoro di quest'ultima. L'art. 35 cpv. 3 RDSt fa invece dipendere il congedo dei docenti dalla sola data di nascita.

² Votazione popolare del 27 settembre 2020 sulla modifica della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (congedo di paternità): 60,3% di sì a livello svizzero (UFAS, «[Congedo di paternità / Modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno](http://www.bsv.admin.ch)», www.bsv.admin.ch), 67,3% nel Canton Ticino (Cancelleria dello Stato, «[Modifica legge sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità](http://www.ti.ch)», www.ti.ch). La citazione nel testo è tratta dalla stessa pagina dell'UFAS.



La modifica ha un costo limitato alle supplenze per i giorni di congedo che oggi decadono. Questo costo è in parte compensato: al datore di lavoro che versa il salario durante il congedo spetta l'indennità di perdita di guadagno per l'altro genitore.³

Riteniamo che un diritto riconosciuto dalla legge a tutto il personale debba avere lo stesso contenuto per tutti, indipendentemente dalla categoria e dalla data di nascita del figlio. Su questo principio si fondano le richieste che seguono.

Dato che il Regolamento va comunque adeguato alla revisione della LORD in vigore per i docenti dal 1° agosto 2026, che ha introdotto il «congedo per l'altro genitore» (l'art. 35 RDSt parla ancora di «congedo di paternità»), la modifica che chiediamo può essere adottata nella stessa occasione.

Vi chiediamo pertanto:

1. di abrogare l'art. 35 cpv. 3 RDSt per quanto riguarda il congedo di cui all'art. 46 cpv. 1 lett. I LORD, entro il 31 dicembre 2026;
2. di modificare l'art. 35 cpv. 2 RDSt, entro la stessa data, così che i e le docenti possano godere del congedo per l'altro genitore entro sei mesi dalla nascita, a giorni o a settimane, alle stesse condizioni previste dal cpv. 1 per gli impiegati e le impiegate;
3. di applicare la nuova regola a tutte le nascite avvenute dal 1° agosto 2026, data di entrata in vigore della revisione della LORD per i docenti.

Qualora necessitaste di ulteriori chiarimenti, siamo a vostra completa disposizione.

Con l'occasione vi porgiamo i nostri migliori saluti

Per l'Associazione ErreDiPi

Enrico Quaresmini, presidente

Gabriele Colombo, membro di comitato

Copia per conoscenza:

- Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
- Dipartimento delle finanze e dell'economia

³ Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno del 25 settembre 1952 (LIPG), art. 16i-16m; art. 19 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA): l'indennità è versata al datore di lavoro nella misura in cui questi continua a versare il salario.